

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-109 del 09/01/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FC23T0048 - L.R. 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI SARSINA (FC) SUL TORRENTE FANANTE (1' GUADO) E IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) SUL FIUME SAVIO (2' GUADO) UTILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO 2' E 3' TRONCO - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-111 del 09/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI SARSINA (FC) SUL TORRENTE FANANTE (1' GUADO) E IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) SUL FIUME SAVIO (2' GUADO) UTILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO 2' E 3' TRONCO - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS SPA - PROCEDIMENTO FC23T0048

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo

generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2027 a SNAM RETE GAS S.P.A. (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), la concessione per l'occupazione temporanea (per tutta la durata del cantiere) di aree demaniali in Comune di Sarsina (FC) sul torrente Fanante (1' guado) e in Comune di Mercato Saraceno (FC) sul fiume Savio (2' guado) utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio 2' e 3' tronco, ubicata rispettivamente al Foglio 18 fronte mappale 293 del Comune di Sarsina (FC) (n 2 strade di cantiere) e al foglio 60 fronte mappali 343-344-345 - foglio 61 fronte mappali 123-45 - foglio 73 fronte mappali 1-99-96 del comune di Mercato Saraceno (FC) (opere di cantierizzazione complesse per mq 1928, n 1 strada di cantiere). Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parti integranti e sostanziali dell'atto di concessione - codice pratica FC23T0048;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, in data 22/08/2024, acquisita da Arpae al

PG/2024/152212 e rettificata in data 04/09/2024 con protocollo PG/2024/159599, con cui il rappresentante titolato alla firma della Società **SNAM RETE GAS S.P.A.** (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), ha richiesto la variante alla concessione per occupazione di aree demaniali in Comune di Sarsina (FC) sul torrente Fanante (1' guado) e in Comune di Mercato Saraceno (FC) sul fiume Savio (2' guado) utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio 2' e 3' tronco; nello specifico la variante riguarda una differente modalità di realizzazione di due guadi sul fiume Savio e sul Torrente Fanante localizzati al Foglio 18 fronte mappali 293-298 sez. B del comune di Sarsina (FC);

DATO ATTO:

- che non si è resa necessaria la pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. in quanto la variante richiesta non va a modificare l'estensione dell'area complessivamente occupata e concessionata con atto n. DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 21/11/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/211343 ha rilasciato relativamente alla variante richiesta, il nulla osta idraulico n. Prot. 21/11/2024.0083849.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota Arpae PG/2024/161376 del 06/09/2024, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione delle aree demaniali non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 18/09/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 2.183,14 in data 17/04/2024 ai sensi dell'Art. 20 della

L.R. 7/2004;

3. risulta in regola con i pagamenti dei canoni **fino al 31/12/2027**;

PRECISATO CHE:

- il canone annuo determinato con DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024 risulta pari a **€2.183,14**;
- considerando la variante alla concessione di cui al presente atto, si è provveduto a **rideterminare il nuovo canone 2024. L'importo così determinato è pari ad €2.539,46**;
- il deposito cauzionale di €. 2.183,14 versato dal richiedente in data 17/04/2024, **deve essere richiesto alla luce del nuovo canone**;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, il richiedente:

- ha versato **€356,32** in data 16/12/2024 ad integrazione del deposito cauzionale già versato;
- ha versato **€1.098,65** in data 16/12/2024 quale integrazione canoni (1/12 canone 2024+2025+2026+2027) a seguito di variante ai canoni già versati fino a scadenza della concessione;
- ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/231938 del 20/12/2024;

DATO ATTO inoltre:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta SNAM RETE GAS S.P.A., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 17/09/2024, da questi acquisita al prot. nr PR_MIUTG_Ingresso_0292678_20240917;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2024/231938 del 20/12/2024 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti della Ditta SNAM RETE GAS S.P.A. sottoposti a verifica antimafia;

- che è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024 al fine di realizzare con modalità diverse i due guadi sul fiume Savio e sul Torrente Fanante localizzati al Foglio 18 fronte mappali 293-298 sez. B del comune di Sarsina (FC);
- di confermare la scadenza della concessione al **31/12/2027**;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a **SNAM RETE GAS S.P.A.** (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), la variante alla concessione per l'occupazione temporanea (per tutta la durata del cantiere) di aree demaniali in Comune di Sarsina (FC) sul torrente Fanante (1° guado) e in

Comune di Mercato Saraceno (FC) sul fiume Savio (2' guado) utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio 2' e 3' tronco, al fine di realizzare con modalità diverse i due guadi sul fiume Savio e sul Torrente Fanante localizzati al Foglio 18 fronte mappali 293-298 sez. B del comune di Sarsina (FC). Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica FC23T0048;

2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2027**;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto n. DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024;
2. di fissare il deposito cauzionale in **€ 2.593,46** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito, al netto di eventuali conguagli, al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
3. di stabilire che il nuovo canone annuo solare è pari a **€ 2.593,46** e che il concessionario ha versato l'importo complessivo dovuto pari a complessivi € 9285,43 a copertura di tutta la durata della presente concessione;
4. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024.
6. di recepire nel citato Disciplinare quanto contenuto nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 21/11/2024.0083849.U di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 21/11/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/211343, relativo alla variante di cui all'oggetto;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

8. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestata a **SNAM RETE GAS S.P.A.** (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI) - **codice pratica FC23T0048**. Tale disciplinare integra il disciplinare allegato alla DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione FC23T0048 rilasciata con DET-AMB-2024-2209 del 17/04/2024** per la quale è prevista l'occupazione temporanea di aree demaniali in Comune di Sarsina (FC) sul torrente Fanante (1' guado) e in Comune di Mercato Saraceno (FC) sul fiume Savio (2' guado) utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio 2' e 3' tronco, ubicate rispettivamente al Foglio 18 fronte mappale 293 del Comune di Sarsina (FC) e al foglio 60 fronte mappali 343-344-345 - foglio 61 fronte mappali 123-45 - foglio 73 fronte mappali 1-99-96 del comune di Mercato Saraceno (FC).

La presente variante riguarda una differente modalità di realizzazione di due guadi sul fiume Savio e sul Torrente Fanante localizzati al Foglio 18 fronte mappali 293-298 sez. B del comune di Sarsina (FC). Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al **31/12/2027**;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

2. Il concessionario corrisponderà alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 9.285,43** (parte canone 2024 (9/12 + 1/12 per variante) più canone 2025-2026-2027) **che copre tutta la durata della concessione**;
3. In caso di richiesta di proroga della concessione dovrà essere presentata domanda di rinnovo e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 2.539,46**.
5. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi e al netto di eventuali conguagli.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene

esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. Prot. 21/11/2024.0083849 del 21/11/2024 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

NULLA-OSTA IDRAULICO alla concessione relativa alla variante alla concessione per realizzazione di 2 guadi temporanei con nuovi manufatti costituiti da due file di conci prefabbricati in cemento strutturale lunghi 300 cm e del diametro interno di 240 cm ed esterno di 300 cm, che andranno a comporre una piattaforma della larghezza complessiva di 6 m ed una carreggiata di 5,40 m, denominati Attraversamento A del Torrente Fanante, e Attraversamento B del Fiume Savio, alla loro confluenza, catastalmente individuati in Comune di Sarsina (FC) Foglio 18 fronte Mapp.li 293 e 298, come da documentazione tecnica depositata in data 06/09/2024, pratica FC23T0048.

Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nel procedimento di rilascio concessione demaniale ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015, ed è subordinato all'osservanza delle Prescrizioni e Condizioni Generali indicate nella nota Prot. 15/03/2024.0017617.U di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, con cui è stato rilasciato Nulla Osta Idraulico ai sensi della L.R. 13/2015 e s.m.i. Pratica FC23T0048 – SNAM RETE GAS SPA, a seguito di Istanza di concessione temporanea (18 mesi) aree demaniali in Comune di Sarsina (FC) sul torrente Fanante (1' guado) e in Comune di Mercato Saraceno (FC) sul fiume Savio (2' guado) utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio 2' e 3' tronco.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere prorogata previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi con congruo anticipo prima della scadenza.
1. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante _____ della _____ Ditta

_____ c.f. _____ presa visione del presente disciplinare di
concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

_____, li _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.